

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE

TITOLO PRIMO GENERALITÀ

Articolo 1 - Generalità

1. Gli ufficiali di gara costituiscono **un settore** di tesserati **della** FIT a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.
2. **Quali organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare collaborano strettamente con i commissari di gara e con gli organi di giustizia, nazionali e periferici.**
2. Mansioni, compiti ed organizzazione degli ufficiali di gara sono **indicati** nelle Regole di tennis, **nei** regolamenti federali **e nel "Vademecum per gli ufficiali di gara"**.
3. Gli ufficiali di gara, nell'esercizio delle loro funzioni, **hanno pieni poteri e** rispondono del loro operato all'organizzazione **del** settore

Articolo 2 – Principi informativi

1. L'organizzazione del settore degli ufficiali di gara è improntata ai seguenti principi:
 - a) presenza obbligatoria
 - b) imparzialità;
 - c) professionalità.

Articolo 3 - Presenza obbligatoria

1. Ogni manifestazione agonistica **è** diretta da un Giudice arbitro, **in mancanza del quale la manifestazione non può avere luogo.**
2. In caso di assenza del Giudice arbitro designato, l'organizzazione del settore, gli enti organizzatori, gli affiliati ed i capitani delle squadre interessate **devono** ricercare ed incaricare in sostituzione altro Giudice arbitro.
3. L'impiego degli Arbitri è obbligatorio in tutti gli incontri; in mancanza degli Arbitri designati, **il** Giudice arbitro **deve** sostituirli, preferibilmente con altri Arbitri o, in ogni caso, con tesserati, **concorrenti o non concorrenti, fatti salvi i casi in cui è ammesso l'arbitraggio dei giocatori, con applicazione del "Codice di arbitraggio senza arbitro", nonché le specifiche previsioni per i Campionati a squadre.**

Articolo 4 – Imparzialità

1. L'ufficiale di gara, nell'espletamento delle sue mansioni, deve essere imparziale; **tuttavia, per l'impiego dell'ufficiale di gara l'organismo designante valuta** la sua estraneità alla competizione.
2. La mancanza di imparzialità costituisce infrazione disciplinare.

Articolo 5 – Professionalità

1. L'ufficiale di gara deve conoscere perfettamente e singolarmente tutte le norme pertinenti all'incarico ricevuto.
2. La professionalità dell'ufficiale di gara si realizza solo con il costante aggiornamento delle conoscenze, **ottenuto**:
 - a) superando gli esami previsti per l'accesso **al settore**;
 - b) partecipando **all'attività di formazione** predisposta dal settore (riunioni di aggiornamento, **corsi di formazione, somministrazione di questionari anche a distanza, simulazioni, casistica, ecc.**), **anche tramite procedure e strumenti informativi e telematici.**
3. La mancata professionalità dell'ufficiale di gara va perseguita nell'ambito della valutazione e dell'impiego da parte degli organi di settore.
4. **Qualora della mancata professionalità derivi un comportamento in malafede dell'ufficiale di gara, lo stesso può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare.**

Articolo 6 - Doveri ed impegno d'onore

1. L'ufficiale di gara in attività deve accettare la direzione della manifestazione per la quale viene designato o richiesto, salvo giustificato impedimento.
2. All'atto della designazione, l'ufficiale di gara deve adempiere, con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali, tecniche e disciplinari, gli incarichi e le mansioni che gli vengono affidati o richiesti.

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE *ARBITRALE*

CAPO I ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 - Costituzione e scopi

1. Il settore degli ufficiali di gara assicura la direzione tecnica ed il controllo delle manifestazioni agonistiche.
2. *Gli ufficiali di gara, nell'esercizio delle loro funzioni, sono organismi di controllo regolamentare e disciplinare nelle manifestazioni agonistiche, individuali ed a squadre.*

Articolo 8 - Autogoverno

1. Il settore degli ufficiali di gara, nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti della FIT, si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
 - a) le nomine nell'ambito del settore, ad esclusione di quella del Comitato Centrale degli Ufficiali di Gara (C.C.U.G.);
 - b) l'organizzazione generale del settore;
 - c) il reclutamento, la qualificazione, *la formazione professionale, l'aggiornamento* e l'inquadramento degli ufficiali di gara;
 - d) l'impiego degli ufficiali di gara;
 - e) la giurisdizione tecnica sugli ufficiali di gara nell'esercizio dell'attività tipica;
 - f) l'organizzazione e la gestione dell'attività atipica.
2. Il C.C.U.G. propone annualmente al Consiglio federale un piano di spesa necessario al funzionamento *del settore.....*.

Articolo 9 - Fondi destinati al settore

1. Il Consiglio federale, annualmente e su indicazione del C.C.U.G., approva il piano di spesa per il funzionamento del settore e lo inserisce in un capitolo del bilancio preventivo della FIT
2. *Tale capitolo di bilancio comprende i fondi per l'attività gestita dal settore arbitrale, sia nazionale, sia periferica.*
3. L'erogazione dei fondi, sia che riguardi l'attività funzionale del settore, sia che riguardi i rimborsi delle spese degli ufficiali di gara chiamati a svolgere la loro attività tipica ed atipica, viene effettuata *direttamente dalla F.I.T.* sulla base del piano di spesa annuale.

Articolo 10 - Organizzazione del settore

1. L'organizzazione del settore si distingue in centrale e periferica.
1. Costituiscono l'organizzazione centrale:
 - a) il Presidente del C.C.U.G.;
 - a) il Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.);
 - b) la Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali.
2. Costituiscono l'organizzazione periferica:
 - c) il Fiduciario degli ufficiali di gara regionale (F.U.R.);
 - a) il Direttivo della sezione regionale (D.S.R.);
 - b) il Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (F.U.P.).

Articolo 11 - Requisiti per le cariche - Durata

1. La carica di dirigente del settore può essere ricoperta solo da *ufficiali di gara* tesserati che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto per l'eleggibilità alle cariche federali.
2. Le cariche hanno la durata di un *quadriennio*.
3. Nel caso di nomina infra-*quadriennale*, la durata in carica è limitata al residuo del *quadriennio* in corso.

Articolo 12 - Dimissioni ed impedimenti

1. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, a continuare a svolgere le funzioni di dirigente del settore, chi lo ha nominato provvede sollecitamente alla sua sostituzione.

Articolo 13 - Provvedimenti in caso di mancato funzionamento

1. In caso di manifesto mancato funzionamento di un *organismo del settore*, al fine di garantire i servizi di competenza

delle sezioni, sentito anche il Comitato regionale di competenza e **convocati ed ascoltati**, in via preliminare, singolarmente e collegialmente i dirigenti interessati, il C.C.U.G. dispone per le eventuali sostituzioni necessarie.

CAPO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 14 - Presidente del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

1. Il Presidente del C.C.U.G. nominato dal Consiglio federale
- a) convoca almeno quattro volte all'anno e presiede le riunioni del C.C.U.G per le quali redige l'ordine del giorno;
- b) **presiede** la Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali;
- c) propone al C.C.U.G la nomina del segretario del medesimo;
- d) cura i rapporti con gli altri organi **ed organismi** federali;
- e) prende decisioni d'urgenza, **che abbiano il carattere dell'obbligatorietà o dell'indifferibilità, con obbligo della comunicazione al C.C.U.G nella prima riunione successiva;**
- f) **designa il proprio sostituto, temporaneo o permanente;**
- f) ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le proprie prerogative ad altro componente del C.C.U.G
2. In caso di impedimento temporaneo **o definitivo** del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento **o fino alla sua sostituzione**, dal componente del C.C.U.G designato dallo stesso Presidente o, in mancanza, dal più anziano di età.

Articolo 15 - Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

1. Il C.C.U.G è nominato dal Consiglio federale ed è costituito, **oltreché** dal Presidente, da un numero minimo di **otto** componenti che può, di volta in volta, essere **diversamente stabilito** dal Consiglio federale in relazione alle esigenze funzionali del settore.
2. Il C.C.U.G è autonomo, ma risponde al Consiglio federale dell'efficienza del settore.
3. Le riunioni del C.C.U.G sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti; esso delibera a maggioranza **dei voti dei presenti**; in caso di parità di voti, **nelle votazioni palesi** prevale quello del Presidente, **mentre in quelle a scrutinio segreto, la proposta è respinta.**
4. Il C.C.U.G si organizza **autonomamente** per l'espletamento delle proprie funzioni, **delegando anche specifiche mansioni, a tempo determinato o indeterminato, a singoli componenti od a gruppi di essi.**

Articolo 16 - Compiti del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

1. Il C.C.U.G:
 - a) dirige e controlla tutta l'attività del settore, emanando **direttive e comunicazioni** esplicative;
 - b) propone al Consiglio federale, tramite la Commissione regolamenti, modifiche od integrazioni **delle norme federali**;
 - c) **convoca, su proposta del presidente, la Consulta nazionale dei Fiduciari degli Ufficiali di Gara Regionali**;
 - c) nomina il segretario, su proposta del Presidente;
 - e) nomina i F.U.R. ed i componenti dei D.S.R., sentito il parere dei Comitati regionali di competenza;
 - f) propone al Consiglio federale la nomina dei Giudici arbitri benemeriti;
 - g) predispone, dopo aver raccolto le previsioni dell'attività delle singole sezioni regionali, un piano di spesa per il funzionamento del settore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale per l'inserimento nel bilancio preventivo della FIT;
 - h) propone annualmente al Consiglio federale, per la necessaria approvazione, **la conferma o la modificazione delle** tabelle dei rimborsi delle spese
 - i) controlla e coordina l'organizzazione periferica del settore;
 - j) cura la tenuta **dell'Albo** degli ufficiali di gara, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti nei quadri;
 - k) tiene uno schedario delle prestazioni degli ufficiali di gara inseriti nei quadri nazionali,
 - l) stabilisce i programmi, le modalità **e le prove d'esame per l'ottenimento della qualifica di ufficiale di gara, nonché per la formazione e per l'aggiornamento professionale, attività svolta sia direttamente sia delegando gli organi periferici**;
 - m) ammette gli ufficiali di gara, a proprio insindacabile giudizio, ma anche su segnalazione dei F.U.R. , a partecipare a corsi internazionaliper conseguire la qualifica di ufficiale di gara certificato, **organizzando allo scopo specifici corsi di preparazione**;
 - n) designa **gli ufficiali di gara** ed i Commissari di campo per le manifestazioni di propria competenza, **escludendo quelli sottoposti a procedimento disciplinare e quelli sospesi dall'Albo**;
 - o) propone annualmente **ufficiali di gara certificati** agli organismi internazionali per la **designazione in** manifestazioni da questi approvate;
 - p) propone al Consiglio federale premi **e riconoscimenti** per gli ufficiali di gara meritevoli;

- q) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
- r) adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli ufficiali di gara;
- s) **cura, in collaborazione con la Commissione regolamenti, la pubblicazione e l'aggiornamento del "Vademecum per gli ufficiali di gara", contenente le modalità operative per le prestazioni arbitrali nelle competizioni individuali od a squadre;**
- t) **definisce annualmente l'elenco degli ufficiali di gara inseriti nei quadri nazionali, anche per la pubblicazione negli Atti ufficiali.**

Articolo 17 - Segretario del Comitato centrale degli ufficiali di gara (C.C.U.G.)

1. **Il C.C.U.G nomina, su proposta del Presidente, il proprio segretario che,**
 - a) se nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle riunioni del C.C.U.G senza diritto di voto.
 - b) redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente al Presidente.
 - c) cura l'attuazione delle deliberazioni del C.C.U.G, inviandone copia ai Direttivi del settore ed al Consiglio federale.
2. Il segretario del C.C.U.G. svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Articolo 18 - Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali (F.U.R)

1. La Consulta nazionale dei F.U.R è composta dal C.C.U.G e dai F.U.R
2. È convocata dal C.C.U.G almeno una volta all'anno per dibattere i problemi del settore, l'organizzazione e la conduzione dello stesso; può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei F.U.R
3. È presieduta dal Presidente del C.C.U.G, funge da segretario il segretario del C.C.U.G, che redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente al Presidente, e lo invia al Consiglio federale ed a tutti i F.U.R
4. Alla consulta possono essere invitati, in relazione agli argomenti da trattare, anche esperti in specifiche materie o componenti di organi ed organismi federali, quali, ad esempio, i commissari di gara, gli organi di giustizia, ecc.

CAPO III ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 19 - Sezioni regionali

1. Almeno in ogni regione è costituita la sezione regionale degli ufficiali di gara, che per la propria attività si avvale di norma della sede e delle strutture del Comitato regionale.
2. In casi eccezionali di particolare rilevanza, in relazione alla quantità di gare gestite, il Consiglio federale può costituire più sezioni nella stessa regione, definendone esattamente i limiti territoriali di competenza.

Articolo 20 – Fiduciario degli ufficiali di gara regionale (F.U.R)

1. Il Fiduciario degli ufficiali di gara regionale è nominato dal C.C.U.G, sentito il parere del Comitato regionale di competenza.....
2. Il F.U.R.:
 - a) quando non è componente del Comitato regionale, partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;
 - b) propone al D.S.R. la nomina del segretario;
 - c) per la sede e per l'attività della sezione si avvale di quella del Comitato regionale, utilizzando le strutture federali esistenti;
 - d) convoca e presiede le riunioni del D.S.R.;
 - e) designa il proprio sostituto, temporaneo o permanente.
 - f) Designa gli ufficiali di gara ed i Commissari di campo nelle manifestazioni di propria competenza;
3. In caso di impedimento temporaneo o definitivo del F.U.R le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento o fino alla sua sostituzione, dal componente del D.S.R. designato dallo stesso C.C.U.G. o, in mancanza, dal più anziano di età.

Articolo 21 – Direttivo della sezione regionale (D.S.R.)

1. Il Direttivo della sezione regionale (D.S.R.) è costituito, oltreché dal F.U.R., che lo presiede, da un numero minimo di quattro componenti che può, di volta in volta, essere diversamente stabilito dal C.C.U.G in relazione alle esigenze funzionali del settore, sentito il parere del Comitato regionale di competenza.
2. Il D.S.R.:
 - a) organizza e gestisce l'attività della sezione regionale;
 - b) nomina il segretario, su proposta del F.U.R, per l'espletamento, a titolo gratuito, delle medesime funzioni del segretario del C.C.U.G;

- c) nomina, **revoca e sostituisce gli eventuali F.U.P., di cui coordina e controlla l'attività**, in caso di loro impedimento, per qualsiasi motivo, **o per mancato funzionamento o per** dimissioni;
 - d) **concorda** annualmente con il C.C.U.G l'attività della sezione regionale;
 - e) presenta annualmente al C.C.U.G. una relazione sull'attività svolta dalla sezione regionale;
 - f) **attua** i corsi di reclutamento degli ufficiali di gara e le riunioni di **formazione e di** aggiornamento, **secondo le indicazioni del C.C.U.G.**;
 - g) indice **e tiene** le sessioni di esami **per l'accesso alla qualifica di ufficiale di gara, secondo le indicazioni del C.C.U.G.**;
 - h) **propone al C.C.U.G gli ufficiali di gara da tenere in considerazione per l'inserimento nei quadri nazionali;**
 - i) segnala al C.C.U.G gli idonei a partecipare ai corsi internazionali per l'ottenimento della certificazione;
 - j) propone al C.C.U.G gli ufficiali di gara meritevoli per l'assegnazione **dei riconoscimenti previsti dalle norme;**
 - k) **comunica al C.C.U.G i nominativi dei nuovi ufficiali di gara per l'aggiornamento dell'Albo;**
 - m) tiene uno schedario dell'attività degli ufficiali di gara della sezione regionale e trasmette a fine anno al C.C.U.G un prospetto riassuntivo in cui siano espresse, per ciascuno elemento, la valutazione e la segnalazione per eventuali **ricognoscimenti;**
 - n) **nomina e coordina** gli istruttori dei corsi di esami e delle riunioni di aggiornamento, **secondo le indicazioni del C.C.U.G;**
 - o) controlla l'operato degli ufficiali di gara in tutte le manifestazioni che si svolgono nella regione;
 - p) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
 - q) per le gare che si svolgono nella propria regione:
 - 1) comunica al C.C.U.G i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti di ufficiali di gara appartenenti alla propria sezione;
 - 2) segnala al C.C.U.G eventuali mancanze tecniche di ufficiali di gara appartenenti a sezioni diverse dalla propria;
 - r) mantiene rapporti frequenti con **tutti gli altri organismi del settore.**
3. Il **D.S.R. si organizza autonomamente** per l'espletamento delle proprie funzioni, **delegando anche specifiche mansioni, a tempo determinato o indeterminato, a singoli componenti od a gruppi di essi.**

Articolo 22 – Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (F.U.P.)

- 1. **Il D.S.R. può nominare un Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (F.U.P.) nelle province dove la quantità di gare gestite ne consiglia o ne impone l'istituzione.**
- 2. Il **F.U.P.:**
 - a) **collabora con il D.S.R. per** l'attività degli ufficiali di gara della provincia, avendo con gli stessi contatti frequenti;
 - b) per svolgere le sue funzioni utilizza le **eventuali** strutture federali esistenti in provincia **o, in mancanza, quelle regionali;**
 - c) **organizza le attività di preparazione, di formazione e di** aggiornamento per tutti gli ufficiali di gara della provincia, secondo le direttive del D.S.R.;
 - d) designa **gli ufficiali di gara** per le manifestazioni di propria competenza, **se a ciò delegato dal D.S.R.;**
 - e) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
 - f) per le gare che si svolgono nella propria provincia:
 - 1) comunica al D.S.R. i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti degli ufficiali di gara della provincia;
 - 2) segnala al **D.S.R.** eventuali mancanze tecniche di ufficiali di gara appartenenti ad altre province;
 - g) svolge ogni altra attività, **delegata dal D.S.R.**, per assicurare la migliore organizzazione e la più efficiente attività nella provincia.

CAPO IV DESIGNAZIONI

Articolo 23 - Norme comuni

- 1. **Gli organismi del settore** devono effettuare le designazioni degli ufficiali di gara per le manifestazioni di rispettiva competenza.
- 2. Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto, oltre che all'ufficiale di gara designato, anche all'affiliato organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre le designazioni **devono essere inserite, a cura del designante, nella scheda personale contenuta nell'archivio informatico del settore.**
- 3. L'ufficiale di gara può essere designato per manifestazioni che si svolgono, **in tutto o in parte,** contemporaneamente:
 - a) solo se disputate nello stesso impianto;
 - b) **anche se disputate in impianti diversi, se la designazione riguarda prestazioni svolte in giorni diversi.**

Articolo 24 - Designazioni di competenza del C.C.U.G

1. Sono di competenza del C.C.U.G le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
 - a) manifestazioni internazionali, salve quelle il cui regolamento prevede la competenza di un organismo internazionale;
 - b) manifestazioni la cui approvazione spetta agli organi centrali della F.I.T.;
 - c) Campionati nazionali individuali;
 - d) Campionato a squadre degli affiliati - serie A1, A2 e B, e tabellone nazionale della serie C;
 - e) gironi finali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
 - f) **fase finale del Campionato a squadre di beach tennis;**
 - g) **fase finale del Campionato a squadre di paddle;**
 - h) **Campionato a squadre del tennis in carrozzina;**
 - i) manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili.
2. Il C.C.U.G può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza, così come può delegare il D.S.R. per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Articolo 25 – Designazioni di competenza del F.U.R.

1. Sono di competenza del F.U.R. le designazioni degli ufficiali di gara relative a:
 - a) manifestazioni la cui approvazione spetti al Comitato regionale;
 - b) manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della F.I.T., specificamente delegate dal C.C.U.G;
 - c) fasi regionali dei Campionati nazionali individuali;
 - d) Campionato a squadre degli affiliati – divisioni regionali di serie C (escluso il tabellone nazionale) e di serie D;
 - e) fasi eliminatorie regionali e nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;
 - f) **prima fase del Campionato a squadre di beach tennis;**
 - g) **prima fase del Campionato a squadre di paddle**
 - h) fasi regionali di manifestazioni nazionali giovanili.
2. Il D.S.R. può, infine, delegare all'eventuale F.U.P., se nominato, permanentemente o di volta in volta, le designazioni relative a specifiche manifestazioni.

TITOLO TERZO
GLI UFFICIALI DI GARA

CAPO I
NORME COMUNI

Articolo 26 – Classificazione degli ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara si distinguono:
 - a) **in base al livello di designazione:**
 - 1) **certificati**
 - 2) **federali – quadri nazionali**
 - 3) **federali – quadri regionali**
 - 4) **di affiliato**
 - b) **per le mansioni svolte:**
 - 1) **Giudici di linea;**
 - 2) Arbitri;
 - 3) Giudici arbitri;
 - 4) **Commissari di campo.**
 - b) **per la disponibilità:**
 - 1) **attivi;**
 - 2) **inattivi;**
2. Il tesserato **non ufficiale di gara**, che viene chiamato per occasione a svolgere le funzioni **arbitrali**, viene considerato tale a tutti gli effetti nell'ambito dell'attività prestata.

Articolo 27 – Ufficiali di gara di affiliato

1. **Gli ufficiali di gara di affiliato possono svolgere le loro funzioni solo presso gli affiliati per i quali hanno dichiarato la propria disponibilità, ma il D.S.R. può, in casi eccezionali, autorizzarne l'impiego presso un affiliato diverso.**
2. **La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed al superamento dell'esame finale, oltreché di una prova pratica disposta dagli organismi del settore.**

Articolo 28 – Ufficiali di gara federali

1. Gli ufficiali di gara federali possono svolgere le loro funzioni presso tutti gli affiliati della regione, se inclusi nei quadri regionali, o senza limiti in campo nazionale, se inclusi nei quadri nazionali.
2. La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed al superamento dell'esame finale, indetti e tenuti dagli organismi del settore.

Articolo 29 – Quadri nazionali

1. Entro la fine di ogni anno, il C.C.U.G definisce il numero complessivo e la tipologia degli ufficiali di gara necessari per i quadri nazionali dell'anno successivo e ne determina l'elenco nominativo, pubblicato negli Atti ufficiali, tenuto conto dell'attività svolta da ognuno, del livello di formazione e di aggiornamento e delle indicazioni del D.S.R.
2. L'inclusione nei quadri nazionali ha validità annuale e deve essere espressamente confermata per l'anno successivo.
3. I tecnici iscritti negli albi e negli elenchi non possono essere inclusi nei quadri nazionali.
4. Esclusi quelli certificati, tutti gli ufficiali di gara non compresi nei quadri nazionali o non espressamente confermati fanno parte dei quadri regionali.

Articolo 30 – Quadri regionali

1. I quadri regionali comprendono tutti gli ufficiali di gara operanti in ogni singola regione, con esclusione degli:
 - a) ufficiali di gara certificati;
 - b) ufficiali di gara federali – quadri nazionali.

Articolo 31 – Ufficiali di gara certificati

1. Sono ufficiali di gara certificati quelli che hanno ottenuto la certificazione prevista dagli organismi internazionali, riconosciuti dalla F.I.T., a seguito del superamento degli esami al termine del corso previsto dagli stessi organismi.
2. Gli ufficiali di gara certificati sono inclusi automaticamente con tale qualifica nell'Albo degli ufficiali di gara e sono abilitati ad operare, anche all'estero, in manifestazioni di qualsiasi tipo, approvate dalla F.I.T. o dagli organismi internazionali da essa riconosciuti.
3. Essi mantengono l'inserimento in tale categoria fino all'eventuale perdita della certificazione; in tal caso sono automaticamente reinseriti nella qualifica precedentemente ottenuta.

Articolo 32 - Ufficiali di gara inattivi

1. Gli ufficiali di gara sono inattivi per i seguenti motivi:
 - a) non aver svolto alcuna attività tipica od atipica;
 - b) non aver partecipato alle attività di formazione o di aggiornamento;
 - c) a domanda dell'interessato al C.C.U.G, tramite il D.S.R.;
 - d) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica.
2. Gli ufficiali di gara inattivi, salvi i casi di incompatibilità, sono sospesi dall'Albo, non possono essere designati e perdono i benefici previsti per la categoria.
... abrogato...

Articolo 33 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità sono di due tipi:
 - a) incompatibilità a svolgere attività tipica di ufficiale di gara;
 - b) incompatibilità fra cariche del settore arbitrale.
2. Non possono svolgere l'attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nelle manifestazioni federali, fatte salve quelle internazionali ed i tornei individuali:
 - a) i componenti di tutti gli organi federali, centrali e periferici;
 - b) i Commissari di gara ed i loro supplenti.
3. Non possono svolgere l'attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nelle manifestazioni comunque soggette al controllo dell'organo o dell'organismo di cui fanno parte o che rappresentano, fatta salva quella relativa ai tornei individuali, i componenti degli organi od organismi del settore arbitrale.
4. Incompatibilità occasionali possono essere prese in considerazione dal designante per il legittimo sospetto di condizionamenti ambientali, come precedenti, partecipazione di familiari od altri.
5. Sono incompatibili tra loro, e quindi non cumulabili, le cariche di dirigenti del settore degli ufficiali di gara.

CAPO II
ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 34 - Albo

1. È costituito l'Albo degli ufficiali di gara, la cui tenuta è competenza del C.C.U.G, pubblicato anche nel sito federale; vi sono iscritti tutti gli ufficiali di gara.
2. L'Albo è diviso nelle seguenti sezioni, in base alle mansioni svolte dagli iscritti:
 - a) Giudice di linea;
 - b) Arbitro certificato;
 - c) Allievo arbitro di tennis;
 - d) Allievo arbitro di beach tennis;
 - e) Allievo arbitro di paddle;
 - f) Arbitro di tennis;
 - g) Arbitro di beach tennis;
 - h) Arbitro di paddle;
 - i) Giudice arbitro certificato;
 - j) Giudice arbitro di tennis;
 - k) Giudice arbitro di beach tennis;
 - l) Giudice arbitro di paddle;
2. Solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono tesserati ed iscritti all'Albo possono essere designati o comunque utilizzati per le funzioni arbitrali tipiche.
3. Il C.C.U.G, in occasione dell'indizione dei corsi di preparazione e degli esami, stabilisce se gli stessi assegnano la qualifica per tutte le discipline sportive gestite dalla F.I.T. o solo per alcune di esse.
4. Gli iscritti all'Albo sono tenuti al pagamento anticipato, dall'1 al 31 gennaio, della tassa annuale per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso; in caso di inadempimento, sono considerati sospesi e non possono svolgere alcuna attività arbitrale.
5. Gli ufficiali di gara benemeriti mantengono l'iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale.

Articolo 35 - Requisiti

1. Possono essere iscritti nell'Albo i tesserati che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani o cittadini stranieri che parlino correntemente la lingua italiana;
 - b) siano residenti in Italia;
 - c) non abbiano riportato condanne per delitti dolosi;
 - d) non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale o di una disciplina associata, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
 - e) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età i Giudici arbitri e gli Arbitri o il dodicesimo gli Allievi arbitri ed i Giudici di linea.
 - f) abbiano superato l'esame di accesso ad una delle qualifiche degli ufficiali di gara..
 - g) indichino l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza, per ogni comunicazione federale che li riguarda, se tesserati con tessera socio od atleta od atleta non agonista; ovvero
 - h) indichino il proprio indirizzo di posta elettronica, per ogni comunicazione federale che li riguarda, se tesserati con tessera speciale.
2. Il settore degli ufficiali di gara si riserva di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.
3. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti e dei dati che li riguardano.

Articolo 36 – Sospensione e cancellazione dall'Albo

1. La sospensione dall'Albo può avvenire:
 - a) per mancata partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T.;
 - c) per provvedimento tecnico determinato da inattività;
 - d) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.
2. Gli ufficiali di gara sospesi dall'Albo non possono esercitare l'attività arbitrale; la sospensione è revocata a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento ed al pagamento delle tasse annuali dovute.
3. L'ufficiale di gara può essere cancellato dall'Albo per:
 - a) dimissioni;
 - b) morosità determinata dal mancato pagamento della tassa annuale, protrattasi per oltre un anno;
 - c) sospensione per inattività ingiustificata protratta per oltre tre anni;
 - c) due valutazioni annuali consecutive di insufficiente;

- d) **provvedimento** tecnico;
 - e) perdita dei requisiti;
 - f) radiazione determinata da un provvedimento di carattere disciplinare **irrogato da un organo di giustizia**.
4. I provvedimenti di cancellazione sono adottati dal C.C.U.G e sono **insindacabili**.
 5. La cancellazione comporta la perdita della qualifica.

Articolo 37 - Reiscrizione nell'Albo e riammissione in attività

1. Gli ufficiali di gara cancellati **dall'Albo** per dimissioni **o per morosità** o perché non più residenti in Italia possono essere reinscritti **nell'Albo**, entro e non oltre il **secondo** anno dalla cancellazione, a condizione che presentino domanda, superino le prove previste per l'accesso alla qualifica, cui già appartenevano **e sanino la morosità**; la domanda va proposta al **C.C.U.G**, che decide inappellabilmente.
2. Gli ufficiali di gara **sospesi dall'Albo** a domanda o per carenza di attività, **sia arbitrale tipica sia di formazione e di aggiornamento**, possono essere riammessi in attività, entro e non oltre il secondo anno dalla **sospensione**, a condizione che presentino domanda di riammissione al **D.S.R.**
3. La riammissione è deliberata dal D.S.R., previa partecipazione ad almeno due riunioni di aggiornamento
4. Gli ufficiali di gara inattivi per incompatibilità con le funzioni tipiche sono riammessi in attività all'atto della cessazione della causa di incompatibilità.

CAPO III GIUDICI DI LINEA

Articolo 38 – Giudici di linea

1. **Per esercitare** le mansioni di **Giudice di linea è necessario possedere** buona vista, buon udito, capacità di attenzione ed essere a conoscenza delle norme da applicare.
2. **I Giudici di linea, in relazione all'importanza ed alla difficoltà della gara**, sono scelti tra gli ufficiali di gara **iscritti all'Albo nella specifica sezione o, in mancanza, tra i tesserati alla FIT, preferibilmente ufficiali di gara**.
3. Il Giudice arbitro provvede alla designazione e l'Arbitro all'attribuzione dei compiti.
4. **Le chiamate dei Giudici di linea sono insindacabili, salve le previsioni della Regola di tennis n. 28 e della connessa Appendice V; pertanto** ogni contestazione dei giocatori **ai Giudici di linea** va considerata come infrazione disciplinare.

Articolo 39 – Definizione dei Giudici di linea

1. **I Giudici di linea, in relazione alle mansioni svolte, sono definiti:**
 - a) **Giudice della linea di fondo;**
 - b) **Giudice della linea laterale;**
 - c) **Giudice della linea di battuta;**
 - d) **Giudice della linea centrale di battuta;**
 - e) **Giudice di fallo di piede;**
 - f) **Giudice di rete.**
2. **Le funzioni di giudice di fallo di piede sono normalmente svolte dai giudici della linea di fondo, della linea laterale e della linea centrale di battuta, per le rispettive righe.**
3. **Quando i Giudici di linea non sono in numero completo, le funzioni dei Giudici non presenti sono assegnate come segue:**
 - a) **al Giudice della linea laterale, anche la porzione della stessa riga posta al di là della rete rispetto alla sua posizione;**
 - b) **all'Arbitro, quella di Giudice di rete.**
4. **Quando i Giudici di linea non sono affatto presenti, tutte le loro funzioni sono svolte dall'Arbitro.**

Articolo 40 - Impiego dei Giudici di linea

1. Quando l'importanza dell'incontro o le condizioni di visibilità lo richiedono, il Giudice arbitro può nominare **Giudici di linea quali** assistenti dell'Arbitro.

Articolo 41 - Sostituzione dei Giudice di linea

1. **I Giudici di linea** possono essere sostituiti, per evidente inefficienza od imperizia, a giudizio del Giudice arbitro o dell'Arbitro dell'incontro.
2. I giocatori dell'incontro devono rivolgersi, per reclami o rimostranze verso l'operato **dei Giudici di linea**, esclusivamente all'Arbitro dell'incontro il quale decide inappellabilmente sulle questioni di fatto.

CAPO IV
ARBITRI

Articolo 42 – Arbitro e Allievo arbitro

1. L'Arbitro è l'ufficiale di gara che dirige un singolo incontro individuale, sia in un torneo individuale sia in una competizione a squadre.
3. La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed al superamento dell'esame finale, oltretché di una prova pratica disposta dagli organismi del settore.
3. Fino al compimento della maggiore età, gli Arbitri minorenni sono qualificati Allievi arbitri.

Articolo 43 - Impiego degli Arbitri

1. L'impiego degli Arbitri è obbligatorio e l'incarico per i singoli incontri spetta al Giudice arbitro della manifestazione.
2. La competenza a designare gli Arbitri per le singole manifestazioni è riservata **agli organismi del settore**, per le manifestazioni di propria competenza.
3. È facoltà dell'affiliato organizzatore ed ospitante la manifestazione mettere a disposizione del Giudice arbitro altri Arbitri, oltre a quelli previsti.
4. Il Giudice arbitro deve utilizzare Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo; in mancanza può impiegare altri tesserati, **concorrenti o non concorrenti**.
5. Negli incontri a squadre il Giudice arbitro accoglie le richieste di arbitraggio paritetico **o consente l'applicazione del "Codice di arbitraggio senza arbitro"**, per i soli incontri che non riesca a coprire con Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo **e nei quali tali procedure siano ammesse**.
6. La disponibilità di Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo non esonera i giocatori dall'obbligo dell'arbitraggio; compete al Giudice arbitro della manifestazione valutare se i giocatori chiamati all'arbitraggio abbiano i requisiti necessari.

Articolo 44 - Sostituzione dell'Arbitro

1. Quando il Giudice arbitro accerta che l'Arbitro non svolge correttamente la sua funzione, deve sostituirlo.
2. Quando l'Arbitro ritiene di non essere più in grado di assicurare il regolare svolgimento della gara, sospende l'incontro e riferisce al Giudice arbitro chiedendo di essere sostituito.
3. Il Giudice arbitro, a richiesta del capitano di una squadra o del giocatore in una manifestazione individuale, può inoltre sostituire l'Arbitro di un incontro, per gravi motivi, con altro Arbitro.
4. Quando durante un incontro un giocatore manifesti l'intenzione di chiedere al Giudice arbitro, direttamente o tramite il proprio capitano in un incontro a squadre, la sostituzione dell'Arbitro, questi deve chiamare o far chiamare senza indugi il Giudice arbitro e l'incontro continua fino al sopraggiungere di quest'ultimo.
5. Se il Giudice arbitro non concede la sostituzione dell'Arbitro, la richiesta non può essere ripetuta fino al termine dell'incontro nel quale è stata presentata, ma il Giudice arbitro può provvedervi di sua iniziativa.

CAPO V
GIUDICI ARBITRI

Articolo 45 - Giudici arbitri

1. I Giudici arbitri sono gli ufficiali di gara cui è affidata la responsabilità della direzione **e del controllo** tecnico e disciplinare delle manifestazioni agonistiche.
2. Sono l'autorità finale in merito all'applicazione delle regole e dei regolamenti federali e sono responsabili della soluzione di tutte le problematiche, che necessitano di una soluzione immediata e che si presentano in campo e durante la manifestazione in generale.
3. La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed al superamento dell'esame finale.

Articolo 46 - Designazione dei Giudici arbitri

1. La competenza a designare i Giudici arbitri è riservata **agli organismi del settore**, rispettivamente per le manifestazioni di propria competenza; **per la designazione dei Giudici arbitri di affiliati, la stessa avviene sulla base della disponibilità comunicata dall'affiliato interessato**.
2. Possono designare per la stessa manifestazione, oltre al Giudice arbitro titolare, anche uno o più Giudici arbitri assistenti, tra i quali il Giudice arbitro titolare nomina, all'occorrenza, un supplente.
3. Per Giudice arbitro assistente si intende l'ufficiale di gara che collabora con il Giudice arbitro titolare **nella pianificazione e nell'organizzazione della manifestazione e lo assiste in relazione ai compiti ed alle responsabilità a lui assegnate**, avendone gli stessi poteri nei confronti dei giocatori.

4. Per Giudice arbitro supplente si intende, invece, il Giudice arbitro che sostituisce ed assume le funzioni e la responsabilità del Giudice arbitro titolare, in caso di sua assenza.
5. Il Giudice arbitro..... deve accettare la designazione per qualsiasi manifestazione, anche per mansioni di Giudice arbitro assistente.
6. I responsabili delle designazioni, di norma, devono impiegare i Giudici arbitri tenendo conto **delle loro capacità e del loro livello di preparazione e di aggiornamento.**
7. I Giudici arbitri benemeriti possono essere impiegati solo a loro richiesta; tale richiesta può essere specifica per singole manifestazioni o generica all'inizio di ogni annata agonistica e può essere accolta purché gli interessati abbiano partecipato **all'attività** di aggiornamento.
8. Per le manifestazioni individuali giovanili, veterani, **e di IV**, categoria **e open**, possono essere designati:
 - a) un Giudice arbitro **federale**, che compila i tabelloni e collabora alla redazione del referto arbitrale;
 - b) un Giudice arbitro di **affiliato** che dirige la manifestazione e redige il referto arbitrale **fatta eccezione per le gare o le sezioni di gara in cui siano presenti giocatori di I o II categoria.**

Articolo 47 – Impiego dei Giudici arbitri

1. I **Giudici arbitri di affiliato** sono impiegati **per la direzione dei Campionati a squadre – fasi regionali, nonché quali assistenti nelle** manifestazioni individuali **giovanili, veterani e di IV categoria, la cui titolarità sia di un Giudice arbitro federale.**
2. I **Giudici arbitri federali – quadri regionali** - sono impiegati **per la direzione di tutti i Campionati a squadre e** delle manifestazioni individuali **per i quali la designazione sia competenza del F.U.R.**
3. I **Giudici arbitri federali – quadri nazionali** - sono impiegati **per la direzione di tutti i Campionati a squadre e** delle manifestazioni individuali **per i quali la designazione sia competenza del C.C.U.G**

Articolo 48 - Sostituzione del Giudice arbitro

1. Il Giudice arbitro di una manifestazione, di norma, non deve essere sostituito.
2. In caso di assenza od impedimento del Giudice arbitro designato, qualora sia stato designato anche un Giudice arbitro assistente, questi assume le funzioni di titolare.
3. Qualora i Giudici arbitri assistenti designati siano più di uno, assume le funzioni di titolare quello più anziano di età.
4. Quando non sono stati designati Giudici arbitri assistenti ed è possibile avvertire chi è preposto alla designazione, questi provvede alla sostituzione.
5. Nel caso in cui non sia possibile avvertire chi è preposto alla designazione, si provvede alla sostituzione del Giudice arbitro secondo le norme seguenti.

Articolo 49 - Sostituzione del Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale

1. Se il Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della manifestazione e non è possibile attuare quanto previsto per la sua sostituzione, l'affiliato organizzatore deve immediatamente provvedere a rintracciare altro Giudice arbitro per la sostituzione, facendone comunicazione in giornata **all'organismo designante.**
2. Il Giudice arbitro sostituito assume la direzione della manifestazione a meno che il Giudice arbitro titolare sopraggiunga prima dell'inizio del primo incontro della manifestazione; in questo caso le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni.
3. Nel caso in cui non venga rintracciato altro Giudice arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, la manifestazione non può avere inizio o non può proseguire.

Articolo 50 - Ritardo ed assenza del Giudice arbitro designato per un incontro a squadre

1. Se il Giudice arbitro designato per un incontro a squadre risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari, le due squadre devono attenderlo per trenta minuti.
2. Quando l'assenza perdura oltre tale termine, i capitani delle due squadre devono affidare la direzione dell'incontro intersociale ad altro Giudice arbitro come segue:
 - a) entrambi i capitani delle due squadre hanno il dovere ed il diritto di ricercare e di segnalare il Giudice arbitro od i Giudici arbitri disponibili, cui affidare la direzione dell'incontro;
 - b) qualora siano presenti più Giudici arbitri, quello più anziano di età, assume la direzione dell'incontro, **salvi diversi accordi tra gli interessati;**
 - c) il Giudice arbitro disponibile e presente non può essere ricusato;
 - d) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge prima dell'inizio del primo incontro individuale, assume la direzione dell'incontro intersociale, ma le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni;

- e) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge dopo che l'incontro intersociale ha avuto effettivamente inizio, la direzione rimane affidata al Giudice arbitro sostituto, salva decisione diversa di quest'ultimo.
3. Nel caso, infine, che, dopo un'ora dall'orario fissato per le operazioni preliminari, non sia **arrivato** il Giudice arbitro designato e non sia stato possibile provvedere alla sua sostituzione, si avranno le seguenti conseguenze:
- l'incontro non può avere inizio e deve essere rinviato;
 - entrambi gli affiliati interessati hanno l'obbligo di informare con telegramma, fax o e-mail, entro e non oltre ventiquattro ore, il Commissario di gara regionale o nazionale, in base alle rispettive competenze.
5. In ogni caso, anche dopo il predetto termine di un'ora, se sopraggiunge il Giudice arbitro designato o altro Giudice arbitro, previo accordo anche verbale dei capitani, l'incontro intersociale può essere disputato ugualmente.
6. Durante lo svolgimento dell'incontro, nel caso di impedimento improvviso del Giudice arbitro titolare, questi è sostituito dal Giudice arbitro assistente, ove designato, o, in mancanza, da altro Giudice arbitro presente e disponibile; nell'impossibilità della sostituzione così come prevista, l'incontro si considera sospeso e gli affiliati interessati devono darne comunicazione ai sensi del precedente comma 3, punto b).
7. Per le fasi regionali dei Campionati a squadre, se non è possibile disputare l'incontro per assenza del Giudice arbitro **di affiliato**, quest'ultimo **perde l'incontro ed** è soggetto a sanzione pecuniaria.

CAPO VII

ALTRI COMPITI ARBITRALI

Articolo 51 - Commissario di campo

- La funzione di Commissario di campo è svolta, permanentemente o per incarico, da Giudici arbitri.
- Sono Commissari di campo permanenti nell'ambito delle rispettive competenze, anche delegate, **tutti i dirigenti del settore, sia centrali sia periferici.**
- Gli organismi del settore, nell'ambito delle rispettive competenze, anche delegate, possono nominare** altri Commissari di campo da incaricare per singole manifestazioni, **tra i nominativi di ufficiali di gara di provata esperienza, inclusi in un elenco compilato annualmente dal C.C.U.G**
- I Commissari di campo, presenti sul luogo della manifestazione, assumono la direzione della stessa in caso di irreperibilità di Giudici arbitri.
- Intervengono, inoltre, autonomamente in materia tecnico-regolamentare e disciplinare, in assenza del Giudice arbitro.**

Articolo 52 - Direttore di gara

- In ogni manifestazione, sia individuale sia a squadre, l'Affiliato ospitante deve mettere a disposizione del Giudice arbitro almeno un collaboratore, maggiorenne e responsabile, che lo rappresenti e che sia, suo tramite, tesserato alla FIT
- Detto collaboratore, denominato Direttore di gara, attua le disposizioni e le richieste di carattere tecnico ed organizzativo del Giudice arbitro.
- Nelle manifestazioni non agonistiche, il Direttore di gara svolge i compiti e le mansioni previste per il Giudice arbitro in quelle agonistiche.**
- La mancata designazione del Direttore di gara e le sue inadempienze costituiscono infrazioni disciplinari.
- Il Direttore di gara non può gareggiare nella manifestazione per la quale è incaricato.

Articolo 53 - Compiti atipici

- Al di fuori delle designazioni per l'esercizio delle attività tipiche, gli ufficiali di gara possono essere chiamati a svolgere funzioni e compiti atipici, assumendo le seguenti cariche od incarichi:
 - dirigente del settore;
 - commissario di esami;
 - istruttore per i corsi di **preparazione agli esami**;
 - istruttore per le riunioni **di formazione e** di aggiornamento.
- È altresì funzione atipica la partecipazione alle riunioni di aggiornamento.

TITOLO QUARTO

RECLUTAMENTO – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

CAPO I

RECLUTAMENTO

Articolo 54 - Reclutamento da parte del D.S.R.

- Il **D.S.R.**, nell'attuazione dei programmi disposti dal C.C.U.G, indice **periodicamente** corsi **di preparazione** per

- l'esame di **ufficiale di gara**, nomina gli istruttori e provvede al coordinamento dell'attività preparatoria.
- Tutte le spese di organizzazione dei corsi ed il rimborso delle spese agli istruttori sono a **carico del C.C.U.G**

Articolo 55 - Obblighi degli affiliati

- Gli affiliati debbono favorire il reclutamento degli ufficiali di gara tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.
- All'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, l'affiliato deve indicare nel modulo gli ufficiali di gara che annovera tra i propri tesserati.
- All'atto dell'iscrizione ad un Campionato nazionale a squadre l'affiliato è tenuto ad indicare nel modulo di iscrizione **per ciascun Campionato, maschile o femminile**, la disponibilità di un Giudice arbitro e di un Arbitro, annoverati preferibilmente fra i propri tesserati.
- Il mancato rispetto di quanto previsto nel comma precedente comporta la non accettazione dell'iscrizione.
- Non può essere concessa l'approvazione ad organizzare una manifestazione individuale all'affiliato che, nella richiesta, non dichiara la disponibilità di un Giudice arbitro, nonché di due Arbitri, preferibilmente annoverati fra i propri tesserati.
- La disponibilità di ufficiali di gara riguarda sia quelli di affiliato sia quelli federali, secondo la tipologia della manifestazione.**
- Gli obblighi di cui sopra non riguardano i nuovi affiliati limitatamente al primo anno di affiliazione.

Articolo 56 - Esame per ufficiale di gara

- Il D.S.R., secondo le indicazioni del **C.C.U.G**, indice la sessione di esami **per ufficiale di gara, con le seguenti modalità:**
 - stabilisce **la data** e ne fissa la sede o le sedi.
 - nomina la commissione d'esami di tre componenti, di cui almeno uno al suo interno, che funge da presidente.
 - ammette a sostenere l'esame teorico coloro che hanno frequentato il corso;
 - sottopone ad una prova pratica i candidati alle qualifiche di Giudice di linea, Allievo arbitro ed Arbitro, ove ritenuto necessario ed opportuno.
- La qualifica è concessa ai candidati che abbiano superato l'esame e la prova pratica, ove prevista.**

CAPO II

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Articolo 57 – Corsi di formazione, riunioni di aggiornamento e strumenti formativi

- Per l'inquadramento e la qualificazione degli ufficiali di gara il C.C.U.G organizza **periodicamente** corsi di formazione, indice riunioni di aggiornamento ed invia periodicamente ai **D.S.R.** strumenti formativi da sottoporre agli ufficiali di gara anche al di fuori delle riunioni di aggiornamento.
- Il C.C.U.G **propone la partecipazione di ufficiali di gara alle prove di esame per il conseguimento della certificazione.**
- Il **D.S.R.** indice le riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi di formazione e delle riunioni di aggiornamento.

Articolo 58 – Corsi di preparazione

- I corsi **di preparazione per gli ufficiali di gara** si svolgono secondo le istruzioni generali del C.C.U.G e con **le seguenti modalità:**
 - sono indetti dal **D.S.R.** ed organizzati **preferibilmente** nelle singole province;
 - il D.S.R. nomina gli istruttori per ogni corso;**
 - il corso è teorico e pratico e verte sulle regole di gioco, sui regolamenti di gioco, sui compiti e sulla condotta degli ufficiali di gara;**
 - la parte pratica riguarda gli arbitri ed i giudici di linea, secondo le indicazioni date dal C.C.U.G di volta in volta o permanentemente.**
- Le iscrizioni al corso sono normalmente gratuite, salva diversa decisione del Consiglio federale, su proposta del C.C.U.G; sono aperte a tutti coloro che hanno compiuto il dodicesimo anno, per i Giudici di linea e per gli Arbitri, il diciottesimo per tutte le altre qualifiche.**

Articolo 59 – Corsi di preparazione per ufficiali di gara certificati

- Il C.C.U.G ammette, anche su segnalazione dei **D.S.R.**, gli **ufficiali di gara** che ritiene meritevoli ai corsi ed agli esami indetti per il conseguimento della qualifica di ufficiali di gara certificati.
- Condizione essenziale per essere ammessi a tali corsi è la buona conoscenza della lingua inglese.

Articolo 60 - Riunioni di aggiornamento

1. Gli ufficiali di gara **devono partecipare alle attività di formazione ed alle** riunioni di aggiornamento.
2. Le riunioni di aggiornamento sono finalizzate alla diffusione e all'illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché alla qualificazione degli ufficiali di gara.
3. **Sono indette dal D.S.R., che nomina i formatori, secondo le indicazioni del C.C.U.G, ed organizzate preferibilmente nelle singole province.**
4. **Nei casi di assenza giustificata, l'organismo del settore può disporre forme alternative di formazione o di aggiornamento, anche con uso di procedure informatiche e telematiche.**

Articolo 61 – Attività di formazione

1. **L'attività di formazione predisposta direttamente dal C.C.U.G ovvero dal settore su indicazioni del C.C.U.G. consiste in riunioni di aggiornamento, corsi di formazione, somministrazione di questionari anche a distanza, simulazioni e casistica ed ogni altro mezzo idoneo, anche usando procedure e strumenti informatici e telematici.**
2. **La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria per tutti gli ufficiali di gara.**

TITOLO QUINTO DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 62 - Tessera di riconoscimento

1. All'ufficiale di gara **è** rilasciata annualmente la tessera di riconoscimento, a cura del D.S.R.
2. La tessera di riconoscimento, per la sua validità, deve contenere:
 - a) le generalità dell'ufficiale di gara;
 - b) la fotografia;
 - c) la **qualifica arbitrale**;
 - d) il numero personale di riconoscimento;
 - e) la vidimazione del D.S.R.
3. La tessera **.....** deve essere esibita dall'ufficiale di gara per il suo riconoscimento nelle manifestazioni ufficiali.

Articolo 63 - Divisa e distintivo

1. L'ufficiale di gara è tenuto a vestire in modo consono alla sua funzione e deve indossare la divisa **ove** prescritta.
2. È sempre obbligatorio l'uso del distintivo nel corso delle manifestazioni.

Articolo 64 – Premi e riconoscimenti

1. Il C.C.U.G, anche su proposta dei **F.U.R.**, può proporre ogni anno al Consiglio federale l'assegnazione **di premi e riconoscimenti** agli ufficiali di gara che:
 - a) hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto impeccabilmente manifestazioni per almeno quindici anni;
 - b) non hanno mai subito le sanzioni inibitive previste dal Regolamento di giustizia.
2. Tra i premi ed i riconoscimenti sono compresi anche l'assegnazione del distintivo d'onore, la qualifica di benemerito e la concessione della tessera per l'accesso gratuito alle manifestazioni agonistiche autorizzate dalla FIT.

Articolo 65 – Ufficiale di gara benemerito

1. Possono essere nominati **benemeriti gli ufficiali di gara** che:
 - a) hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto importanti manifestazioni per almeno venti anni di attività;
 - b) non hanno mai subito sanzioni inibitive, **previste dal Regolamento di giustizia.**
2. La nomina **degli ufficiali di gara** benemeriti è di competenza del Consiglio federale, su proposta del C.C.U.G

Articolo 66 - Condotta

1. Durante l'espletamento del proprio mandato, l'ufficiale di gara deve essere imparziale e tenere un contegno rispondente alla delicata funzione che esplica.
2. L'ufficiale di gara deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l'operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto o attraverso la stampa, e tanto meno entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti federali

- e di affiliati.
3. Deve osservare scrupolosa e pronta ubbidienza sul campo di gara e nei rapporti di organizzazione verso i propri colleghi investiti di incarichi direttivi.
 4. A sua volta deve esigere la più rigorosa disciplina da parte di atleti, accompagnatori e dirigenti degli affiliati.

Articolo 67 - Doveri degli ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara sono tenuti a:
 - a) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati, salvi i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
 - b) sostituire gli ufficiali di gara assenti ed in particolare il Giudice arbitro per consentire in ogni caso lo svolgimento delle gare;
 - c) inviare nei termini la documentazione prescritta;
 - d) frequentare le riunioni di aggiornamento;
 - e) compilare, firmare e restituire il materiale formativo;
 - f) osservare e far osservare le Carte federali ed ogni altra direttiva emanata dal settore;
 - g) mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione;
 - h) informare a spirito di colleganza i rapporti con gli altri ufficiali di gara;
 - i) astenersi dall'adire l'autorità giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla FIT, ~~salvo il caso di espressa autorizzazione del Consiglio federale.~~
2. Agli ufficiali di gara è vietato:
 - a) svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate dalla FIT;
 - b) rappresentare od assistere affiliati o tesserati nei procedimenti disciplinari e di arbitrato previsti dal Regolamento di giustizia;
 - c) rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione con apprezzamenti riguardanti l'organizzazione, la conduzione e lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla Federazione;
 - d) rilasciare interviste sia cartacee sia audio-visive, su argomenti attinenti al settore arbitrale od alle gare dirette, senza la preventiva autorizzazione del C.C.U.G;**
 - e) trattare sulla stampa gli argomenti riguardanti l'attività federale in generale e quella degli ufficiali di gara in particolare, senza l'autorizzazione scritta del C.C.U.G
3. A tutti i Giudici arbitri è vietato:
 - a) arbitrare negli incontri della manifestazione da essi diretta;
 - b) gareggiare nella manifestazione da essi diretta;
 - c) assumere bevande alcoliche nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 68 - Diritti e benefici dell'ufficiale di gara

1. L'ufficiale di gara gode dei seguenti **diritti e** benefici:
 - a) **ricevere ogni anno un adeguato numero di designazioni;**
 - b) **partecipare alle riunioni di aggiornamento ed all'attività di formazione;**
 - c) assicurazione contro gli infortuni occorsi durante l'espletamento delle proprie funzioni;
 - d) iscrizione del proprio nome nel programma della manifestazione per la quale è designato;
 - e) ogni beneficio previsto dalle norme generali della FIT, del CONI e comunque concesso dagli organi federali.
2. L'ufficiale di gara attivo ha inoltre libero accesso, nell'intero territorio nazionale, in tutti gli impianti ove si svolgono manifestazioni autorizzate dalla FIT, nei limiti e con le modalità imposti da ragioni di sicurezza o di ordine pubblico **dall'ingresso a pagamento.**

Articolo 69 - Rimborso delle spese

1. All'ufficiale di gara iscritto **nell'Albo**, sia per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della partecipazione alle riunioni di aggiornamento ed alle riunioni del settore), compete il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalle tabelle approvate **annualmente** dal Consiglio federale per la categoria.
2. Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata all'affiliato organizzatore.
3. Per ogni altra manifestazione ed attività la richiesta di rimborso va inoltrata **al C.C.U.G**
4. Il rimborso non compete **agli ufficiali di gara di affiliato** impiegati nei Campionati a squadre presso gli Affiliati per cui hanno dato la loro disponibilità.

TITOLO SESTO

GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

Articolo 70 - Giurisdizione tecnica e disciplinare

1. Gli ufficiali di gara, nell'espletamento della loro attività tipica, sono sottoposti al controllo del loro operato, secondo le seguenti competenze:
 - a) C.C.U.G, per gli appartenenti ai quadri nazionali;
 - b) **D.S.R.**, per gli appartenenti ai quadri regionali
2. Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti del Commissario di campo e del Giudice arbitro titolare.
3. Gli ufficiali di gara, inoltre, per le infrazioni disciplinari connesse all'esercizio delle loro funzioni tipiche ed atipiche, sono soggetti alla giurisdizione ed ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia.
4. Gli ufficiali di gara, infine, per le infrazioni disciplinari non connesse all'esercizio delle loro funzioni, sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati, con l'aggravante derivante dalla qualifica posseduta.
5. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un ufficiale di gara vanno registrati nella sua scheda personale.

Articolo 71 - Provvedimenti tecnici

1. **Gli organismi del settore** possono adottare a carico degli ufficiali di gara provvedimenti per ragioni tecniche (errori, insufficienza, incapacità, ritardi nell'invio della documentazione dei referti od altro), **come segue:**
 - a) **il D.S.R.**, con obbligo di comunicazione **immediata** al **C.C.U.G:**
 - 1) rilievo verbale;
 - 2) rilievo scritto;
 - 3) **proposta al** C.C.U.G per la valutazione di insufficienza.
 - b) **il C.C.U.G**, autonomamente o su segnalazione **dei F.U.R.**, oltre ai precedenti, **anche:**
 - 1) valutazione di insufficienza
 - 2) **sospensione dall'Albo, con** divieto di designazione per ogni attività tipica ed atipica per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi nei confronti degli ufficiali di gara che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche;
 - 3) cancellazione **dall'Albo.**
2. Solo quest'ultimo provvedimento è reso pubblico tramite gli Atti ufficiali.
3. Due valutazioni annuali consecutive d'insufficienza comportano la cancellazione **dall'Albo.**
4. I provvedimenti tecnici sono insindacabili.

Articolo 72 - Provvedimenti disciplinari

1. Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) gli **ufficiali di gara** iscritti nell'Albo sono soggetti alla giurisdizione del **Tribunale** federale;
 - b) i tesserati, chiamati per occasione a svolgere le funzioni di ufficiali di gara, sono soggetti alla giurisdizione del Giudice sportivo competente.
2. I dirigenti del settore e gli ufficiali di gara sono tenuti all'obbligo di **segnalazione** e collaborazione previsto dal Regolamento di giustizia.

Articolo 73 - Comunicazione obbligatoria degli organi giudicanti

1. L'organo giudicante competente, all'atto dell'apertura del procedimento disciplinare a carico di un ufficiale di gara iscritto **nell'Albo**, per fatti connessi o no all'esercizio delle sue funzioni, deve darne immediata comunicazione al C.C.U.G
2. Il C.C.U.G, a seguito della predetta comunicazione, non può designare e vieta la designazione dell'ufficiale di gara incolpato, fino alla definizione del procedimento.
3. I provvedimenti adottati dall'organo giudicante devono essere comunicati immediatamente al C.C.U.G per gli adempimenti di sua competenza.

NORME TRANSITORIE

Articolo 1 - Qualifiche soppresse

1. **Tutte le qualifiche degli ufficiali di gara esistenti al 31 dicembre 2015 sono soppresse e sono trasformate come segue, ai fini dell'attività arbitrale:**
 - a) **gli Allievi Arbitri e gli Arbitri conservano l'inquadramento come Allievi Arbitri, se non hanno raggiunto la mag-**

- giore età, o come Arbitri, in caso contrario;
- b) i Giudici arbitri (GAT e GAC) di 1° livello sono inquadrati come Giudici arbitri di affiliato;
 - c) i Giudici arbitri con entrambe le qualifiche (GAT e GAC) di 2° o 3° livello sono inquadrati come Giudici arbitri federali, spettando al C.C.U.G la determinazione di quelli appartenenti per ogni anno ai quadri nazionali;
 - d) i Giudici arbitri con la sola qualifica di GAC di 2° e 3° livello sono inquadrati provvisoriamente come Giudici arbitri federali, con onere di ottenere la nuova qualifica permanente, partecipando alla formazione e superando le prove stabilite dal C.C.U.G per la parte relativa alle competizioni individuali entro il 31 dicembre 2016;
 - e) i Giudici arbitri con la sola qualifica di GAT di 2° e 3° livello sono inquadrati provvisoriamente come Giudici arbitri federali, con onere di ottenere la nuova qualifica permanente, partecipando alla formazione e superando le prove stabilite dal C.C.U.G per la parte relativa ai Campionati nazionali a squadre entro il 31 dicembre 2016;
 - b) gli ufficiali di gara certificati, quelli Benemeriti, quelli solo di paddle o solo di beach tennis conservano l'inquadramento senza variazioni;
 - c) il C.C.U.G valuta singolarmente l'eventuale opportunità di limitare l'inquadramento degli attuali ufficiali di gara ad una sola disciplina sportiva gestita dalla F.I.T. (tennis o beach tennis o paddle).
2. I Giudici arbitri di cui al precedente comma, lettere d) ed e), che non ottengano la nuova qualifica entro il predetto termine, sono cancellati dall'Albo dal 1° gennaio 2017.